SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1490)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1978

Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione della Repubblica italiana la Valle d'Aosta ha diritto ad un solo senatore ed inoltre in base alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione, la Valle d'Aosta ha pure un solo deputato.

Tale peculiare situazione, che non si riscontra in nessuna altra Regione italiana, fa sì che in sede di elezioni politiche molto raramente un partito presenta il suo candidato da solo, ma le liste sono formate, generalmente, da coalizioni tra partiti nazionali e movimenti locali per cui il senatore ed il deputato eletti, anche se iscritti ad un partito, rappresentano un elettorato ben più vasto.

Da qui sono sorte in passato difficoltà per stabilire come vanno ripartiti i contributi erogati dallo Stato ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195, senza danneggiare le forze politiche locali che fanno capo ai movimenti regionalisti.

Per ovviare tali inconvenienti si ritiene opportuno sottoporre all'approvazione del Parlamento, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, l'allegato disegno di legge recante: « Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 14 novembre 1978.

Nell'articolo 1 del disegno di legge vengono presi in considerazione i contributi per il rimborso delle spese elettorali, mentre nell'articolo 2 si fa riferimento ai contributi per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei partiti o movimenti politici.

La ripartizione delle somme sarà effettuata dal Presidente del Consiglio regionale in base a norme regolamentari da approvarsi dal Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« I contributi spettanti per il senatore ed il deputato della Valle d'Aosta, in qualunque lista siano stati eletti ed a qualunque gruppo siano iscritti, sono versati, a cura dei Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che provvederà, in base ad apposite norme regolamentari da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a ripartire le somme riscosse tra tutti i partiti, gruppi o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« I contributi spettanti per il senatore ed il deputato della Valle d'Aosta, a qualunque partito o movimento essi appartengano ed a qualsiasi gruppo essi siano iscritti, devono, a cura dei Presidenti delle Camere, essere versati al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che provvederà a ripartirli secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».